



COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 6 NOVEMBRE 2009

1) **Ricorso A.C.D. JUNIOR CAMP AREZZO FA** avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 6 al Sig. Zerbini Umberto,;
- ammenda di € 1.000,00 all'A.C.D. Junior Camp Arezzo FA;

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, 10, comma 2, 40, comma 3 N.O.I.F., nonché degli artt. 1, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S. in relazione all'art. 93, comma 1 N.O.I.F. – nota 7425/616 pf 07-08/SP/blp del 15.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17 CDN del 9.9.2009)

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n.1), 2) li **RESPINGE**.

2) **Ricorso A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D.**

avverso le sanzioni:

- inibizione per anni 1 al Sig. Tricarico Angelo, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S. Olimpia Firenze A.S.D., per violazione degli artt.1, comma 1e 10, comma 2 C.G.S., art. 40, comma 3 NOIF e art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 91, comma 1 NOIF;
- ammenda di €2.000,00 alla reclamante, per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore

Federale - nota 7425/616pf/07/-08/SP/blp del 15.5.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 9.9.2009)

3) Ricorso A.C. ESTE S.r.l.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 700,00 inflittagli seguito gara Este/Domegliara del 27.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)

INAMMISSIBILE

4) Ricorso U.S. AMATORI MANZANO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, inflittagli seguito reclamo del Procuratore Federale avverso l'incongruità della sanzione inflitta a seguito di proprio deferimento del 23.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009)

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n.4), 5) e 6) li dichiara **INAMMISSIBILI**.

5) Ricorso Sig. GUMINI GIANCARLO (Pres. U.S. Amatori Manzano)

avverso la declaratoria di improcedibilità del reclamo proposto avverso le sanzioni:

- Inibizione della inibizione per anni 1 al reclamante;
- Ammenda di € 500,00 alla U.S. Amatori Manzano,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 23.1.2009, per le violazioni dell'art. 30, commi 2, 3 e 4 Statuto Federale e artt. 1, comma 1 e 4, commi 1 e 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009)

6) Ricorso U. S. AMATORI MANZANO

avverso la declaratoria di improcedibilità del reclamo proposto avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 23.1.2009, per violazione dell'art. 4 comma 1 e 2, per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione degli artt. 30, commi 2, 3 e 4 Statuto Federale e 1, comma 1 C.G.S., ascritta al suo Presidente Sig. Giancarlo Gumini (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009)

7) Ricorso ATLETICO TRIVENTO S.r.l.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.800,00 e

RESPINTO

diffida, inflitta alla reclamante seguito gara Atletico Triveneto/Santegidiese dell'11.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 14.10.2009)

8) Ricorso A.S.D. CYNTHIA

avverso le sanzioni:

- squalifica del campo di giuoco per 6 gare effettive da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse;
- ammenda di €5.000,00 alla reclamante, seguito gara Coppa Italia Dilettanti Cynthia/Boville Ernica del 21.10.09 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 23.10.2009)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto:

- riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco a 4 gare effettive da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse;
- riduce la sanzione dell'ammenda a € 3.000,00.

Conferma nel resto.

9) Ricorso con proc. d'urgenza NUOVA VEROLESE CALCIO A.S.D.

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Angelo Danotti, inflitte seguito gara Nuova Verolese/Belluno del 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Con. Uff. n. 61 del 26.10.2009)

RESPINTO

10) Ricorso A.S. DERUTA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Fornetti Daniele seguito gara Deruta/Guidonia del 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)

RESPINTO

11) Ricorso A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Mirante Simone seguito gara Deruta/Guidonia del 25.10.2009– (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)

RESPINTO